

Studio Legale Salerno

Patrocinio presso le Magistrature Superiori

Via Costantino Mortati, n. 23

87100 Cosenza (CS)

TEL. e FAX: 0984 / 408752

P.IVA: 03266570781

email: avv.carmelosalerno@gmail.com

PEC: avv.carmelosalerno@pec.giuffre.it

**Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca**

in persona del legale rappresentante *p.t.*

Viale Trastevere 76/A – 00153 Roma

pec: richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

**OGGETTO: Maria Arturi c/ Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca +
altri, - ricorso T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III *bis*, nrg. 7961/2020 - Ordinanza n. 12194/2020
pubblicata in data 20.11.2020. NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI,
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO INTERNET DEL MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (In esecuzione
dell'ordinanza del TAR LAZIO, Sez. III Bis, n. 12194/2020 pubblicata in data 20.11.2020)**

Il sottoscritto avv.to Carmelo Salerno, quale difensore della sig.ra Maria Arturi, c.f. RTRMRA67D64A887N, elettivamente domiciliata nel giudizio incardinato innanzi al Tar, III *bis*, nrg. 7961/2020, presso lo studio dell'intestato avv.to, con sede in Cosenza, alla via Mortati, n. 23, come da mandato in calce al ricorso introduttivo, **provvede ad ottemperare all'ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III *bis* n. 12194/2020 pubblicata in data 20.11.2020 (ALL. 1)**, con la quale è stato disposto “*l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nelle graduatorie, meglio indicate in epigrafe, per la classe di insegnamento B016 e A066 della Provincia di Novara, oggetto di gravame*”.

In ordine alle modalità di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, prescrive le seguenti modalità:

“Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, “per pubblici proclami” sul sito web dell’amministrazione, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Novara, dal quale risulti:

1.- l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l’indicazione dell’amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l’indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l’indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b).- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, nonché quello dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Novara, - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.R.:

c) - non dovrà rimuovere dal proprio sito, nonché da quello dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Novara, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovrà, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le

modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sui siti.”

AVVISO

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO: T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis n. 12194/2020 pubblicata in data 20.11.2020, R.G. n 7961/2020;

2. NOMINATIVO DEI RICORRENTI E AMMINISTRAZIONI INTIMATE

Nominativo del ricorrente: Maria Arturi;

Amministrazioni intime: Ministero dell'Istruzione Università e della Ricerca in persona del legale rappresentante *p.t.*; Ambito Territoriale della Provincia di Novara, in persona del dirigente *p.t.*; Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte; I.I.S. Pierluigi Nervi di Novara.

Notificato anche ai controinteressati: Salvatore Lalicata, Veronica Di Giacomo, non costituiti in giudizio.

3. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E SUNTO DEI MOTIVI DEL RICORSO:

3.1.) PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON IL RICORSO INTRODUTTIVO, NRG. 7961/2020

Con ricorso incardinato presso il TAR Lazio, sez. III *bis* nrg 7961/2020, Maria Arturi impugnava:

- provvedimento del Ministero dell'Istruzione n° U. 0002791 del 26 agosto 2020 con l'allegato elenco, con il quale il ricorrente è stato escluso dalle graduatorie per “carezza del requisito di partecipazione rappresentato dal precedente inserimento nella fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso in capo al candidato”;

- provvedimento del Ministero prot. U. 0002999 con il quale il Ministero ha pubblicato le graduatorie definitive (anch'esse impugnate) escludendo il ricorrente;
- nonché ogni altro atto propedeutico e/o consequenziale, ivi compreso, se ed in quanto necessario, il decreto del Ministero dell'Istruzione n° R 0000060 del 10 luglio 2020, con il quale il Ministero ha approvato la procedura per l'istituzione delle graduatorie provinciali;
- il tutto con la richiesta del consequenziale inserimento, a pieno titolo e con il punteggio spettante al ricorrente, nella graduatoria sicuramente per la classe di insegnamento A66 ed eventualmente per la classe di insegnamento B016, e ciò in esito all'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché, ancora per il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti ex art. 30, co. II c.p.a.

3.2) SUNTO DEL RICORSO NRG. 7961/2020

Con ricorso introduttivo nrg 7961/2020 la sig.ra Maria Arturi nello specifico deduceva i seguenti motivi di diritto:

1. Violazione di legge - Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della legge 241/1990 - Violazione art. 5 lex specialis - Violazione art. 3 Costit. - Eccesso di potere per manifesta ed abnorme mancata valutazione delle circostanze di fatto e degli elementi emergenti ex actis - Eccesso di potere per illogicità dell'azione amministrativa e per violazione del principio di efficienza - Difetto di istruttoria e contraddittorietà degli atti amministrativi.

È stato rappresentato nel ricorso che gli atti impugnati erano illegittimi *in primis* perché l'interessata in realtà ha tutti requisiti utili sia per essere inserita nella graduatoria classe di insegnamento B016 che nella graduatoria A066. In particolare, si era rappresentato che la Arturi ha conseguito il diploma di perito commerciale nell'anno scolastico 1986/1987, allorquando non esisteva il corso per conseguire il diploma da perito commerciale e programmatore. Sotto tale profilo, pertanto, l'esclusione della graduatoria, con riferimento alla classe di insegnamento B016 è illegittima per difetto di valutazione di elementi oggettivi e per violazione dell'art. 3 della Costituzione.

Ancora si è evidenziato che è stato il sistema telematico che, in sede di presentazione della domanda, ha automaticamente compilato le caselle della classe di concorso, inserendo appunto la classe B016 e riportando il periodo di insegnamento svolto presso l'Istituto. Sotto tale profilo, l'esclusione è affetta da contraddittorietà dell'azione amministrativa

Infine è stato dedotto che la ricorrente deve necessariamente essere inclusa nella graduatoria GPS nella classe di concorso A066 sia perché il titolo conseguito dalla ricorrente è sicuramente idoneo per accedere alla classe di insegnamento A066 e sia perché la ricorrente, nel triennio dal 2017 al 2020, è stata inclusa nella graduatoria relativa alla classe di insegnamento A066. Sotto tale profilo, pertanto, i provvedimenti sono illegittimi per le censure prospettate in epigrafe.

2. Risarcimento dei danni.

Si è dedotto che la ricorrente già ad oggi ha subito un gravissimo danno. Innanzitutto perché è stata depennata ingiustamente dalla graduatoria classe B016; poi perché ha già subito e subirà il c.d. danno curriculare; infine perché ha subito un danno da perdita di chances,

ISTANZA CAUTELARE

In ordine al *fumus boni iuris*, si è fatto riferimento ai motivi di impugnazione in precedenza prospettati. In relazione al *periculum in mora*, si è evidenziato che il pregiudizio grave e irreparabile è in re ipsa, posto che l'esclusione da qualsiasi classe di insegnamento preclude alla ricorrente di poter svolgere quello che è diventato la sua unica attività lavorativa. Il mancato accesso agli incarichi, inoltre, non consentirebbe al ricorrente di acquisire nuovo punteggio.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLA MODALITA' DI NOTIFICA EX ART. 52, C. 2 C.P.A. E ART. 151 C.P.C.

Si faceva espressa richiesta di notifica ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito web del MIUR.

Conseguentemente si sono avanzate le seguenti conclusioni:

“La ricorrente, chiede, in accoglimento del presente ricorso: in via cautelare, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati e per l'effetto che venga 10 ordinato all'Amministrazione di adottare ogni provvedimento conseguente e/o necessario ritenuto di giustizia al fine di consentire al ricorrente l'inserimento nelle graduatorie classi di insegnamento A066 e B016, ancorché con riserva; nel merito: accogliere il ricorso, per i motivi supra dedotti, annullando i provvedimenti impugnati con conseguente inserimento nella graduatorie delle due classi di insegnamento predette e con conseguente condanna dell'Amministrazione ex art. 30, c. 2 c.p.a. al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente. Il tutto sempre con vittorie di spese e competenze, da distrarre in favore del procuratore costituito.”.

4) CONTROINTERESSATI

Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie per la classe di insegnamento B016 e A066 della Provincia di Novara,

5) INDICAZIONE CHE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO PUÒ ESSERE

SEGUITO: Consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6. INDICAZIONE DEL NUMERO DELL'ORDINANZA CON RIFERIMENTO CHE CON ESSA È STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

Ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Bis, **n. 12194/2020 pubblicata in data 20.11.2020**, con la quale è stata disposta l'integrazione del contraddittorio a carico della parte ricorrente, “*tutti i candidati inseriti nelle graduatorie, meglio indicate in epigrafe, per la classe di insegnamento B016 e A066 della Provincia di Novara, oggetto di gravame*”.

7. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO

(ALL.TO 2)

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Si chiede che, in esecuzione dell'ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma, sez. III *bis* n. 12194/2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provveda, con **estrema urgenza**, alla pubblicazione sul proprio sito istituzionale nonché sul sito dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Novara, del presente avviso di notificazione per pubblici proclami, nonché del testo integrale del ricorso (**ALL. 2**) nonché dell'ordinanza del T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III *bis*, n. 12194/2020 pubblicata in data 20.11.2020 (**ALL.1**)

Si resta in attesa di ricevere l'attestato dell'avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale degli atti *ut supra* indicati, nel termine stabilito dall'ordinanza del T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III *bis* al fine di poter depositare presso il T.A.R. la prova dell'avvenuto adempimento nei termini perentori stabiliti dall'ordinanza medesima.

Si allegano:

- 1) Ordinanza T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III *bis*, n. 12194/2020 pubblicata in data 20.11.2020;
- 2) Ricorso T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III *bis*, nrg. 7961/2020;
- 3) Ricevuta di avvenuto pagamento quota per servizio di pubblicazione.

Cosenza, 25 novembre 2020

Avv. Carmelo Salerno